

Regolamento per le designazioni degli Ufficiali di Gara FIDASC e Delegati FIDASC per le discipline Federali.

TITOLO I

Designazioni Ufficiali di gara manifestazioni nazionali

art. 1 Per le manifestazioni nazionali gli Ufficiali di Gara sono proposti dal Coordinatore nazionale della disciplina, sentita la commissione. Devono essere scelti tra gli iscritti agli albi nazionali degli Ufficiali di Gara FIDASC tenendo conto anche del criterio di vicinanza al luogo dove si svolge la manifestazione e, ove presenti, dando precedenza a quelli “Altamente Specializzati”.

art. 2 L’elenco degli Ufficiali di Gara proposti deve essere inviato alla Segreteria Generale della FIDASC da parte del Coordinatore nazionale della disciplina.

art. 3 Il Segretario Generale della FIDASC provvederà, attraverso gli uffici preposti, ad effettuare le relative designazioni.

art. 4 Per le discipline cinofile, in caso di manifestazioni presenti nel calendario delle prove nazionali ENCI, ove sono previsti a giudicare gli Esperti Giudici ENCI, il Coordinatore nazionale della disciplina, sentito il parere della Commissione Tecnica Nazionale, propone all’ENCI, tramite la Società organizzatrice, i nominativi degli Esperti Giudici per la successiva ratifica da parte dell’ENCI. A ratifica avvenuta, il Segretario Generale della FIDASC, provvederà successivamente, attraverso gli uffici preposti, ad effettuare le relative designazioni.

art. 5 Per le discipline del Tiro a Piattello e del Paintball, il Responsabile degli Ufficiali di Gara della disciplina, prima di inviare l’elenco degli Ufficiali di Gara proposti alla Segreteria Generale della FIDASC, dovrà inoltre consultare il Coordinatore Nazionale della disciplina

art. 6 Le nomine degli Ufficiali di Gara saranno inviate, per conoscenza, dalla Segreteria Generale al Presidente ed al Consiglio Direttivo della C.A.N.

TITOLO II

Designazioni Ufficiali di gara manifestazioni regionali

art. 7 Per le discipline cinofile venatorie, gli Ufficiali di Gara sono nominati dal Presidente regionale FIDASC di competenza territoriale e devono essere scelti tra gli iscritti agli albi nazionali degli Ufficiali di Gara FIDASC.

art. 8 Per le discipline Agility e Tiro con l'Arco da caccia, gli Ufficiali di Gara sono proposti per la nomina al Coordinatore Nazionale della disciplina dalla Società FIDASC organizzatrice e devono essere scelti tra gli iscritti agli albi nazionali degli Ufficiali di Gara FIDASC.

art. 9 Per la disciplina sportiva del Field Target gli Ufficiali di Gara sono nominati dal Coordinatore Nazionale sentita la commissione e devono essere scelti tra gli iscritti agli albi nazionali degli Ufficiali di Gara FIDASC.

Art. 10 Per la disciplina del Paintball, il Responsabile degli Ufficiali di Gara della disciplina, prima di inviare l'elenco degli Ufficiali di Gara proposti alla Segreteria Generale della FIDASC, dovrà inoltre consultare il Coordinatore Nazionale della disciplina.

art. 11 Per le discipline del Tiro di Campagna e del Tiro a Palla, gli Ufficiali di Gara sono designati dai rispettivi Coordinatori Nazionali, sentiti i componenti della commissione, e devono essere scelti tra gli iscritti agli albi nazionali degli Ufficiali di Gara FIDASC, dando precedenza a quelli "Altamente Specializzati".

art. 12 Le designazioni degli Ufficiali di Gara in manifestazioni regionali devono altresì tenere conto anche del criterio di vicinanza al luogo dove si svolge la gara.

art. 13 Le nomine degli Ufficiali di Gara saranno inviate dalla Segreteria Generale, per conoscenza, al Presidente ed al Consiglio Direttivo della C.A.N.

TITOLO III

Designazioni Ufficiali di gara manifestazioni Provinciali

art. 14 Nelle discipline sportive federali ove sono previste gare provinciali e/o interprovinciali, gli Ufficiali di Gara sono designati dal Presidente o Delegato provinciale FIDASC se presente o, in alternativa, dal Presidente della società FIDASC organizzatrice. I nominativi degli Ufficiali di gara designati devono essere inviati per conoscenza alla FIDASC nazionale.

TITOLO IV

Designazioni Delegati FIDASC gara manifestazioni nazionali

art. 15 I delegati FIDASC per le manifestazioni nazionali sono proposti dal Coordinatore nazionale della disciplina, sentito il parere della Commissione, tenendo conto anche del criterio di vicinanza al luogo dove si svolge la manifestazione.

art. 16 Il Coordinatore Nazionale della disciplina, successivamente, deve inviare il nominativo del Delegato FIDASC proposto, alla Segreteria Generale della FIDASC per la nomina.

art. 17 Le nomine dei Delegati FIDASC saranno inviate dalla Segreteria Generale per conoscenza al Presidente ed al Consiglio Direttivo della C.A.N.

TITOLO V

Designazioni Delegati FIDASC gara manifestazioni regionali

art. 18 Per le discipline del Tiro a Palla e del Tiro di Campagna, il delegato FIDASC per le manifestazioni regionali è nominato dal Coordinatore nazionale della disciplina, sentito il parere della Commissione. Il nominativo del Delegato FIDASC deve essere inviato alla FIDASC nazionale per le convocazioni.

art. 19 Per le discipline cinofile venatorie, il Delegato FIDASC è nominato dal Presidente regionale FIDASC di competenza territoriale. Il nominativo del Delegato FIDASC designato deve essere inviato per conoscenza alla FIDASC nazionale.

art. 20 Per le altre discipline federali non menzionate ai precedenti commi, il Delegato FIDASC viene designato dal relativo Coordinatore della disciplina sentiti i componenti delle commissioni ed in accordo con le Società FIDASC organizzatrici. Il nominativo del Delegato FIDASC designato deve essere inviati per conoscenza alla FIDASC nazionale.

art. 21 Le designazioni degli Ufficiali di Gara in manifestazioni regionali devono altresì tenere conto del criterio di vicinanza al luogo dove si svolge la gara.

art. 22 Le nomine dei Delegati FIDASC saranno inviate dalla Segreteria Generale per conoscenza al Presidente ed al Consiglio Direttivo della C.A.N.

TITOLO VI

Designazioni Delegati FIDASC gara manifestazioni provinciali

art. 23 Nelle discipline sportive federali ove sono previste gare provinciali e/o interprovinciali, il Delegato FIDASC è designato dal Presidente o Delegato provinciale FIDASC se presente o in alternativa dal Presidente della società FIDASC organizzatrice. Il nominativo del Delegato FIDASC designato deve essere inviato per conoscenza alla FIDASC nazionale.

TITOLO VII

art. 24 Gli ufficiali di gara non tesserati saranno cancellati dagli albi due mesi successivi al termine della riaffiliazione, il reinserimento è subordinato ad una richiesta dell'interessato ed al rilascio del parere favorevole del Presidente della Commissione Arbitri Nazionale, sentito il Componente della Commissione Arbitri Nazionale referente per la disciplina o specialità sportiva interessata. In caso di silenzio entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende rilasciato favorevolmente al richiedente”.

TITOLO VIII

Entrata in vigore e abrogazione

art. 25 Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua adozione.

art. 26 Sono abrogate tutte le precedenti norme in merito alle designazioni degli Ufficiali di Gara e Delegati FIDASC disposte dai regolamenti tecnici delle singole discipline, nonché ogni altra norma in contrasto con il presente regolamento.